

SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
21 marzo 1985 *

Nella causa 66/84,

Ferriere di Borgaro SpA, con sede a Borgaro Torinese, in persona del suo legale rappresentante Giulio Ferrero, con l'avvocato Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, 200, rue de la Loi, Bruxelles, rappresentata dal sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda intesa all'annullamento e, in subordine, alla riforma della decisione 26 gennaio 1984 con cui la Commissione ha inflitto alla ricorrente un' ammenda ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

**

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'italiano.

** l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 31 gennaio 1985,

SENTENZA

(omissis)

In diritto

- 1 Con atto depositato in cancelleria il 13 marzo 1984, l'impresa Ferriere di Borgaro SpA, con sede in Borgaro Torinese, ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 36, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso inteso all'annullamento e, in subordine, alla riforma della decisione della Commissione 26 gennaio 1984, relativa ad un'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA.
- 2 La decisione impugnata stabilisce che « il superamento di 1 265 tonnellate della quota di produzione per i prodotti della categoria VI comunicato all'impresa Ferriere di Borgaro SpA per il primo trimestre 1982 costituisce un'infrazione alla decisione n. 1831/81/CECA » (art. 1) e che, per tale ragione, alla ricorrente è inflitta un'ammenda di 71 857 ECU, pari a 98 609 361 LIT (art. 2).
- 3 Si deve ricordare che la decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831, che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 180, pag. 1), ha reso meno rigoroso il regime di quote di produzione dell'acciaio inizialmente instaurato con la decisione della Commissione 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU L 291, pag. 1), nel senso che solo la produzione di determinate categorie di prodotti laminati, esclusa quindi la produzione di acciaio grezzo, rimaneva soggetta alla disciplina delle quote.
- 4 Dal fascicolo risulta che l'impresa Ferriere di Borgaro, produttrice di acciai speciali, tra cui billette di acciaio ordinario con lato inferiore a 50 mm., aveva dichiarato per errore, mentre era in vigore la decisione n. 2794/80, le billette in questione nella propria quota di acciaio grezzo e non nella quota di prodotti laminati. In conseguenza di questo fatto, sotto il regime della decisione n. 1831/81, le veniva assegnata una quota di produzione di laminati mercantili molto ridotta rispetto alla produzione anteriore. Per quanto riguarda più specificamente il primo trimestre 1982, che è il periodo da prendere in considerazione nella presente causa, la sua quota di produzione e la parte di detta quota che poteva essere consegnata nel mercato comune venivano rispettivamente fissate in 1 185 e 1 169 tonnellate.

- 5 Ritenendo inadeguati tali quantitativi, l'impresa chiedeva, con vari telex, in data 19, 22 e 28 gennaio, e 22 e 31 marzo 1982, ch'essi venissero aumentati. Tuttavia, soltanto con decisione 19 aprile 1982 la Commissione accoglieva tale domanda aumentando la quota di produzione e la parte di detta quota che poteva essere consegnata nel mercato comune, rispettivamente a 5 419 e 5 646 tonnellate. Tale modifica era stata preceduta da una verifica in loco, effettuata da ispettori della Commissione il 27 febbraio 1982, delle dichiarazioni dell'impresa.

- 6 Poiché i quantitativi che potevano essere prodotti erano stati quindi fissati correttamente soltanto dopo la scadenza del trimestre di cui trattasi, l'impresa aveva nel frattempo superato la propria quota di produzione per detto trimestre di 1 265 tonnellate, come viene constatato nella decisione impugnata. In seguito, tuttavia, essa limitava la propria produzione in modo da restare ad un livello inferiore di 788 tonnellate rispetto alla sua quota di produzione per il secondo trimestre dello stesso anno.

- 7 Nel preambolo dell'impugnata decisione con cui si infligge l'ammenda, la Commissione considera « che la quota di produzione del primo trimestre 1982 e la parte di tale quota che poteva essere consegnata nel mercato comune sono state fissate inizialmente dalla Commissione sulla base delle produzioni e delle quantità di riferimento dichiarate in modo inesatto dalla Borgaro — fatto che rende quest'ultima passibile delle ammende e penalità di mora previste all'art. 47 del trattato CECA — e che tale dichiarazione inesatta non può essere considerata come un fatto accidentale ed isolato, in quanto, dal luglio 1981, l'impresa non dichiara più la sua produzione ai fini del prelievo e non paga più il prelievo, ciò che ha formato oggetto di una decisione della Commissione in data 3 giugno 1983, che obbligava l'impresa a pagare le somme dovute in applicazione delle disposizioni relative al prelievo CECA ».

- 8 Per quanto riguarda l'entità dell'ammenda, nel preambolo della decisione si ricorda anzitutto che ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA l'ammenda può essere al massimo uguale al valore delle produzioni irregolari, e si precisa poi che, in forza dell'art. 12 della suddetta decisione n. 1831/81, l'ammenda è pari in genere a 75 ECU per tonnellata di superamento, ma potrà ammontare fino al doppio di tale importo, se la produzione di un'impresa supera la quota del 10% o più o se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote.

- 9 Nel preambolo della decisione si afferma poi che è opportuno, per le imprese a bilancio negativo, aumentare l'ammenda del 10%, applicare cioè un'ammenda pari

a 82,5 ECU per tonnellata di superamento, se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote o se i superamenti sono stati del 10% o più. Per quanto riguarda il caso di specie, si considera che « tenuto conto dello stato d'incertezza in cui l'impresa si è trovata nel corso del primo trimestre 1982 e della sua volontà di compensare il superamento del primo trimestre e, quindi, di regolarizzare in parte la situazione, per la parte di superamento che è stata oggetto di detto compenso, vale a dire 788 tonnellate, è opportuno applicare un'ammenda di 41,25 ECU per tonnellata di superamento, che rappresenta un'ammenda il cui tasso è uguale alla metà del tasso applicabile al superamento non compensato di 477 tonnellate ».

- 10 Col ricorso in esame, l'impresa mira ad ottenere l'annullamento della contestata decisione che fissa l'ammenda e, in subordine, una riduzione di quest'ultima. A tal fine, essa deduce due mezzi relativi a sviamento di potere e, rispettivamente, ingiustizia manifesta della decisione.

Sulla questione dello sviamento di potere

- 11 Relativamente allo sviamento di potere, la Ferriere di Borgaro fa carico alla Commissione di aver perseguito in realtà, mediante una decisione che infligge una sanzione per superamento di quote, un'infrazione in materia di prelievo e di doveri d'informazione. Ciò risulterebbe dal preambolo della decisione, in cui le considerazioni relative alle dichiarazioni inesatte delle produzioni e delle quantità di riferimento sono collegate alla constatazione che la ricorrente non ha neppure dichiarato la propria produzione ai fini del prelievo e non paga più il prelievo.
- 12 La Commissione sostiene invece che dal suddetto preambolo risulta per l'appunto che le infrazioni in materia di prelievo e di doveri di informazione hanno costituito oggetto di una decisione separata. Essa aveva voluto soltanto mettere in evidenza, nel testo controverso, che l'attribuzione iniziale di quote inesatte era imputabile alla stessa ricorrente, la quale aveva fornito dati non corretti.
- 13 Dal testo stesso del « considerando » in questione, sopracitato, risulta che questo era destinato a comprovare la constatazione secondo cui l'iniziale fissazione errata della quota di produzione era conseguenza diretta dell'inadempimento, da parte della ricorrente, del suo obbligo di dichiarare la propria produzione. Il richiamo alla decisione 3 giugno 1983, adottata per sanzionare l'inadempimento in materia di prelievo, dimostra per l'appunto che questo inadempimento non costituisce oggetto della decisione impugnata nella presente fattispecie. Stando così le cose, non

si può constatare che la decisione impugnata persegue uno scopo diverso da quello di infliggere una sanzione per il superamento di quote di cui trattasi.

- 14 Questo mezzo va perciò disatteso.

Sulla questione dell'ingiustizia manifesta della decisione

- 15 Per quanto riguarda, d'altra parte, il mezzo basato sull'asserita ingiustizia manifesta della decisione, la Ferriere di Borgaro fa valere che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione le particolari circostanze in cui ha avuto luogo il superamento di quota e, specialmente, il fatto che la responsabilità di tale superamento è da imputarsi alla stessa Commissione. Sotto questo profilo essa sostiene in primo luogo che, nel regime della decisione n. 2794/80, la classificazione delle billette con lato inferiore a 50 mm. non era chiara e che, inoltre, gli ispettori della Commissione non le avevano contestato l'inesattezza delle dichiarazioni da essa presentate per i suddetti prodotti. In secondo luogo, l'impresa rileva che i casi di esenzione dal regime delle quote non sono chiaramente definiti dai testi comunitari e che, perciò, essa non poteva sapere di essere tenuta a dichiarare la propria produzione. Infine, la ricorrente fa carico alla Commissione di non aver tenuto sufficientemente conto della circostanza che, nonostante le sue reiterate richieste, la decisione rettificativa fu adottata soltanto dopo la scadenza del trimestre in questione.
- 16 Da parte sua, la Commissione sostiene che la primaria responsabilità del superamento controverso incombe alla ricorrente, le cui dichiarazioni inesatte circa la natura della sua produzione sono state all'origine dell'inesatta fissazione iniziale della quota. A suo avviso, la normativa comunitaria in materia di classificazione dei prodotti di cui trattasi è chiara. La decisione n. 2794/80 rinvia in proposito ai questionari Eurostat 2-13 e 2-11 che, a loro volta, si riferiscono alle Euronorme, già portate a conoscenza delle imprese interessate. Dai testi comunitari risulta inoltre chiaramente che l'esenzione dal regime delle quote non si applica alla ricorrente. Infine, essa sostiene che non può essere accolto l'argomento relativo alla tardività della decisione, poichè il termine di 3 mesi decorso fra la prima domanda di rettifica e l'adozione della decisione rettificativa è ragionevole, tenuto conto in particolare della necessità di procedere ad una previa ispezione in loco. Secondo la Commissione, comunque, la ricorrente disponeva di tutti gli elementi necessari per calcolare essa stessa la propria quota al più tardi il 22 marzo 1982, come sarebbe dimostrato dal suo telex recante questa data e, inoltre, la decisione tiene già conto delle circostanze attenuanti relative a tale asserito ritardo.

- 17 Si deve sottolineare anzitutto che la ricorrente era tenuta — e d'altronde essa non lo contesta —, in forza delle disposizioni della decisione n. 2794/80, a dichiarare alla Commissione la propria produzione di acciaio, precisando sia la parte di tale produzione costituita dall'acciaio grezzo, sia quella costituita dai prodotti laminati. È quindi alla ricorrente che incombe la responsabilità delle conseguenze di una dichiarazione irregolare, indipendentemente dal fatto che tale irregolarità si riferisca all'entità della sua produzione totale o alla ripartizione di questa fra i vari gruppi di prodotti. Essa non può sottrarsi a tale responsabilità facendo valere la circostanza che gli ispettori della Commissione, incaricati di vegliare al rispetto della normativa comunitaria, non abbiano fin dall'inizio rilevato l'inesattezza delle sue dichiarazioni.
- 18 La responsabilità della ricorrente per quanto riguarda le conseguenze delle sue dichiarazioni inesatte non può neppure essere esclusa o attenuata in ragione della circostanza, da lei fatta valere, che dalla normativa comunitaria non risulterebbe con sufficiente chiarezza la classificazione delle billette di cui trattasi. Dalle indicazioni fornite dalla Commissione, e non contestate dalla ricorrente, emerge infatti che la decisione n. 2794/80 fa rinvio, tramite un riferimento ai questionari Eurostat 2-11 e 2-13, alle Euronorme e che secondo queste norme, che erano state portate a conoscenza degli operatori interessati, le billette d'acciaio con lato inferiore a 50 mm rientrano fra i prodotti laminati ai sensi degli allegati I e II/2 della decisione n. 2794/80, e non nell'acciaio grezzo, ai sensi dell'allegato II/1 di questa decisione.
- 19 La ricorrente non può neppure richiamarsi al fatto, d'altronde contestato dalla Commissione, ch'essa avrebbe potuto ritenere di non essere soggetta al regime delle quote in epoca anteriore al primo trimestre 1982. Questo argomento non può essere accolto, poiché il dovere d'informazione è indipendente dall'esenzione. L'art. 4 della decisione n. 1831/81, come modificato dalla decisione n. 1832/81, stabilisce infatti espressamente che la deroga al regime delle quote si applica « fatti salvi gli obblighi di informazione e di controllo previsti dalla presente decisione ».
- 20 Per contro, relativamente all'argomento basato sull'adozione tardiva della decisione di rettifica della quota di produzione, si deve ammettere che, benché l'inesattezza dell'iniziale attribuzione di tale quota sia imputabile, come è stato testé constatato, alla ricorrente, tale circostanza non poteva dispensare la Commissione dal rettificare la quota il più presto possibile, dal momento che era stata avvertita dell'errore dalla ricorrente e che le necessarie verifiche avevano confermato l'esistenza di una irregolarità. Nella fattispecie, la prima richiesta di rettifica è stata rivolta alla Commissione il 19 gennaio 1982 e gli ispettori della Commissione hanno effettuato verifiche in loco il 27 febbraio successivo. La decisione rettificativa è stata tuttavia adottata soltanto il 19 aprile 1982, e cioè dopo la scadenza del trimestre

considerato, a 3 mesi dalla data della prima richiesta di rettifica e a quasi 2 mesi dalla data dell'ispezione in loco.

- 21 Stando così le cose, si deve ritenere che la Commissione ha ommesso di rettificare in tempo utile la propria decisione errata e che tale omissione ha posto la ricorrente nell'impossibilità di programmare la propria produzione in modo corretto, onde evitare il superamento della quota spettante per il trimestre in questione. Anche ammettendo la tesi della Commissione, secondo cui la ricorrente doveva essere in grado di calcolare essa stessa la propria quota al più tardi nel mese di marzo 1982, resta il fatto che l'istituzione convenuta non ha fornito all'interessata alcuna utile indicazione in proposito; dal fascicolo non risultano, infatti, elementi tali da permettere di concludere che i suoi uffici abbiano fatto sapere alla ricorrente, prima della notifica della decisione rettificativa, qual era la quota definitiva prevista nel suo caso.
- 22 Queste circostanze, pur non essendo tali da togliere al superamento di quota di cui si è resa responsabile la ricorrente il carattere d'infrazione alla normativa comunitaria e non potendo quindi giustificare l'annullamento della decisione impugnata, possono tuttavia dar luogo ad una riduzione dell'ammenda.
- 23 Dall'art. 12 della decisione n. 1831/81 risulta infatti che l'ammenda dev'essere fissata ad un importo di 75 ECU per tonnellata di superamento, fatti salvi taluni casi eccezionali, fra i quali, in particolare, un superamento del 10% o più, in cui sia giustificato discostarsi da questo tasso normale. Benchè nella fattispecie il superamento che ha avuto luogo sia stato effettivamente superiore al 10% della quota assegnata, si deve tuttavia prendere in considerazione lo stato d'incertezza nel quale l'impresa si è trovata nel corso del trimestre di cui trattasi, a causa della tardiva adozione, da parte della Commissione, della decisione di rettifica, nonché la notevole riduzione della produzione effettuata dalla ricorrente nel corso del trimestre successivo. Tenuto conto di questi elementi, sembra adeguato calcolare in via di principio l'ammenda in base al tasso normale, non maggiorato, pari a 75 ECU per tonnellata di superamento.
- 24 Peraltro, in quanto la ricorrente, mediante la riduzione della propria produzione nel corso del trimestre successivo, ha compensato il superamento di quota di cui si è resa responsabile, è opportuno, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, per cui la ricorrente è stata lasciata a lungo nell'incertezza relativamente all'entità della propria quota, applicarle, per quanto riguarda la parte del superamento che ha costituito oggetto di compensazione, vale a dire 788 tonnellate, un tasso pari ad un terzo del tasso normale, e cioè pari a 25 ECU per tonnellata di superamento.
- 25 Per tutti questi motivi, si deve ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente a 477×75 ECU + 788×25 ECU = 55 475 ECU (76 128 342 LIT), anche se, per il resto, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

- 26 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, in forza del § 3 dello stesso articolo, la Corte può compensare in tutto od in parte le spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.
- 27 Poiché sia la ricorrente sia la Commissione sono rimaste in parte soccombenti, le spese devono essere compensate.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente è ridotto a 55 475 ECU (76 128 342 LIT).
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Kakouris

Everling

Galmot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 marzo 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Per il presidente della terza sezione
A. J. Mackenzie Stuart